

Ordinanza concernente gli elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT)

Modifica del 31 ottobre 2001

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 6 ottobre 1997¹ concernente gli elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni è modificata come segue:

Art. 9 cpv. 1, secondo periodo

¹ ... Esso può rendere accessibili queste informazioni mediante una procedura di richiamo.

Art. 18 cpv. 1

¹ L'Ufficio federale stabilisce gli indicativi che i fornitori di servizi di telecomunicazione possono o devono utilizzare senza attribuzione formale.

Art. 24c Numeri gratuiti

¹ Le chiamate verso i numeri nazionali del tipo 0800 e i numeri internazionali del tipo 00800 devono essere gratuite per chi chiama.

² Sono fatte salve le eventuali tasse riscosse per l'utilizzo di un collegamento senza contratto d'abbonamento, per esempio un telefono pubblico o un collegamento mobile con costi della comunicazione prepagati.

Art. 25 cpv. 1

¹ L'Ufficio federale può attribuire un numero breve per uno dei servizi menzionati negli articoli 28-31a, a condizione che il relativo servizio sia disponibile in qualsiasi momento in tutta la Svizzera e nelle tre lingue ufficiali.

Art. 31a Servizi d'informazione sugli elenchi

¹ L'Ufficio federale può attribuire un numero breve a chiunque intende fornire servizi d'informazione sugli elenchi svizzeri degli abbonati al servizio telefonico pubblico.

¹ **RS 784.104**

² Presentando la domanda, il fornitore deve dimostrare in modo credibile che la quantità di chiamate nell'ambito del servizio che intende fornire ammonterà almeno a tre milioni l'anno.

³ Se tale limite non è raggiunto nel corso di due anni civili consecutivi, il numero breve è revocato.

⁴ L'Ufficio federale emana le necessarie prescrizioni tecniche e amministrative.

Art. 43 cpv. 1 e 2

¹ L'Ufficio federale attribuisce al richiedente un object identifier, che dipende dai nodi attribuiti alla Svizzera, se:

- a. esso è utilizzato conformemente alle norme internazionali;
- b. al richiedente non è già stato attribuito un altro object identifier svizzero dello stesso tipo.

² Definisce la struttura degli object identifier che dipendono dai nodi attribuiti alla Svizzera.

Art. 47b **Attribuzione di un T-MNC per le reti di radiocomunicazione PMR/PAMR**

¹ Su richiesta, l'Ufficio federale attribuisce a un fornitore di servizi di telecomunicazione un Tetra Mobile Network Code conformemente alla norma ETS 300 392-1 dell'ETSI².

² L'Ufficio federale esamina le domande d'attribuzione di un T-MNC in base all'ordine cronologico in cui sono pervenute e fintanto che vi sono T-MNC attribuiti alla Svizzera.

Art. 54 cpv. 6 e 7

⁶ Entro il 31 dicembre 2006, i fornitori di servizi di telecomunicazione mettono fuori servizio il numero 111 e i numeri 115x.

⁷ Appena che i numeri brevi menzionati nei capoversi 1-6 sono stati messi fuori servizio, l'Ufficio federale può riattribuirli immediatamente.

II

L'allegato è modificato come segue:

ETSI (European Telecommunications Standard Institute): Istituto europeo delle norme di telecomunicazione.

² Questa norma è ottenibile presso l'Istituto europeo delle norme di telecomunicazione, 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, Francia.

PAMR (Public Access Mobile Radio): sistema radiomobile ad uso collettivo, come TETRA (Terrestrial Trunked Radio), che corrisponde a una norma stabilita dall'ETSI.

PMR (Private Mobile Radio): radiotelefonía mobile privata.

T-MNC (Tetra Mobile Network Code): codice d'identificazione di una rete di radiocomunicazione PMR/PAMR conformemente alla norma ETS 300 392-1 dell'ETSI.

III

La presente modifica entra in vigore il 15 novembre 2001.

31 ottobre 2001

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

3012